

Comune di Casale di Scodosia

(Provincia di Padova)

Organo di revisione

Verbale n. 6 del 26/03/2024

PARERE IN MERITO AL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DEL TRIENNIO 2024/2026 - SEZIONE 3.3 PIAO

L'Organo di revisione del Comune di Casale di Scodosia, dottoressa Michela Fornalè, nominato per il triennio 2023/2025 con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 27/12/2022;

Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D. Lgs. N. 267/2000, che dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 secondo cui «*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio*

e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;

- L'art. 1, comma 102, Legge 311/2004, che prevede che le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale *«i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;*
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita *«Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;*
- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *«in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*
- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che *«Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad *«individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali*

massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);

- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «*Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «*la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;*
- le «*Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;*
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELIC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Esaminata

la proposta di Piano di fabbisogno di personale (che sarà ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.), che prevede le seguenti assunzioni:

tipologia rapporto	Profilo	numero
TEMPO DETERMINATO	ISTRUTTORE PNRR	1
TEMPO INDETERMINATO	ISTRUTTORE	1

	FUNZIONARIO	2
--	-------------	---

Considerato che

- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti:

entrate correnti anno 2020	3.200.311,89
entrate correnti anno 2021	3.356.035,80
entrate correnti anno 2022	3.286.367,55
media entrate correnti	3.280.905,08
stanziamento definitivo FCDE 2023	7.000,00
spesa di personale 2018	692.648,40
spesa di personale 2022	607.103,52
% rapporto spese di personale 2022	18,54%
media entrate correnti - FCDE	
% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]	27,20
% incremento su base 2018 [art. 5 D.M.]	28%
capacità assunzionali	886.589,95

- l'assunzione di un istruttore a tempo determinato per la realizzazione del progetto PNRR "Demolizione edificio ex scuola comunale e costruzione delocalizzata nuovo asilo nido", finanziato all'interno del quadro economico dell'intervento (art. 1 D.L. 80/2021) non rileva ai fini delle spese di personale. La spesa di personale oggetto di finanziamento e la relativa entrata non si computano ai fini dell'art. 33, commi 1-bis e 2 del D.L. 34/2019 e dell'art. 1, comma 557 e ss. della L. n. 296/2006 e quindi non vanno a comprimere la capacità assunzionale del Comune;
- le assunzioni ipotizzate per n. 1 istruttore e n. 1 funzionario non comportano un incremento su base annua della spesa di personale in quanto si tratta di sostituzioni di personale cessato nel corso del 2024 per dimissioni volontarie, la cui spesa era già finanziata dal bilancio;
- la previsione dell'assunzione di un funzionario con profilo di assistente sociale non comporta un incremento della spesa di personale in quanto tale figura, coperta con il lavoro flessibile, è già finanziata dal bilancio;

Tenuto conto che

- l'Ente ha approvato gli ultimi rendiconti con le seguenti risultanze di sintesi:

grandezza	2020	2021	2022
risultato di amministrazione (lett. E)	2.300.543,68	2.784.750,17	2.686.431,12
equilibrio di bilancio (W1)	755.235,82	850.095,77	457.282,92

- con deliberazione di Consiglio comunale n° 36 del 29/12/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio comunale n° 11 del 27/04/2023 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2022;
- con deliberazione di Consiglio comunale n° 18 del 27/07/2023 è stato approvato il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- al fine di asseverare l'equilibrio di bilancio, oltre all'analisi dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, l'Organo di revisione ritiene ragionevole individuare i seguenti indicatori di bilancio che consentono di individuare elementi di criticità e situazioni di potenziale disequilibrio e che presentano il seguente andamento:

Indicatore		2024	2025	2026
1.1	Rigidità strutturale di bilancio <i>Incidenza spese rigide (Disavanzo+ spesa personale + debito) / entrate correnti - Valore soglia 48%</i>	33,52	33,72	33,88
3.1	Indicatore di equilibrio economico-finanziario <i>Incidenza spesa personale/spesa corrente</i>	31,34	31,65	31,83
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	4,98	8,29	8,28
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	4,51	4,50	4,49
3.4	Spesa di personale pro-capite	181,46	181,88	182,09
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	15,84	16,56	17,30
8.2	Sostenibilità debiti finanziari - <i>Valore soglia 16%</i>	2,92	2,93	2,94

Osservato che:

- si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2024/2026 rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ed esprime parere favorevole.

Invita l'ente a verificare che persista la compatibilità del programma assunzionale desumendo

i dati dal rendiconto 2023 ad avvenuta approvazione.

Verona, lì 26/03/2024

L'Organo di revisione
Dr.ssa Michela Fornalè
Firmato digitalmente